

CONTRATTO DI NOLEGGIO

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:

- **ditta NUOVA VIMAR di Di Grigoli Marco**, con sede a Prato, in Via E. Sambo n. 48, codice fiscale, qui rappresentata dal Sig. Di Grigoli Marco nella sua qualità di legale rappresentante, locatore;
- **ditta**, con sede a, in Viacodice fiscale qui rappresentata dal Sig., nella sua qualità di legale rappresentante, locatario;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il locatore noleggia al locatario il seguente bene mobile <descrizione> , che è nella piena proprietà del locatore si trova in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione.
2. Al termine del contratto, che avrà durata di <durata>, il locatario si impegna a restituire il bene in stato di efficienza, salvo il normale deperimento d'uso. In caso di danneggiamento o distruzione del bene il locatario si impegna a corrispondere i costi di riparazione o di riacquisto dello stesso.
3. Il locatario è tenuto a conservare e custodire le apparecchiature affidategli in noleggio con ogni diligenza. Egli è tenuto a rimborsare il costo relativo alla rottura o perdita delle apparecchiature anche se causate da terzi, salvi i casi di forza maggiore, da provarsi a cura del locatario stesso. Per la riparazione dei guasti il locatario è tenuto a contattare la Nuova Vimar.

Nuova Vimar

noleggio · vendita · assistenza
attrezzature e arredamenti
per bar e ristorazione

concessionario esclusivo *Vibiemme*

Le parti di ricambio fornite, compreso eventualmente lo stesso intero apparato nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione, avranno caratteristiche e prestazioni equivalenti a quelle sostituite, che verranno ritirate dalla Nuova Vimar.

4. Sono escluse dal noleggio: la fornitura di materiale accessorio, la manutenzione di dispositivi elettrici di alimentazione che non rientrano nella tabella A) in cui sono descritti gli apparati, le riparazioni rese necessarie dall'uso non corretto degli apparati, dal cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione elettrica, fra cui le prese di terra, dall'impiego di materiali non conformi alle istruzioni della **Nuova Vimar**, da modifiche circuitali o di sistema che non fossero state eseguite o concordate con la **Nuova Vimar**. Per le riparazioni dei predetti guasti, la **Nuova Vimar** addebiterà al locatario tanto le spese di manodopera quanto quelle relative alle parti di ricambio.

E' fatto esplicito divieto al locatario di porre in essere interventi di allacciamento con altri impianti di qualsiasi genere e/o spostamenti del bene locato.

5. Per il bene locato, è dovuto al locatore un corrispettivo <descrizione>, pari a €.<importo>

6. Alla firma del contratto viene versata una caparra pari al 50% del saldo totale. Il saldo dovrà essere effettuato al momento della consegna.

Al momento della consegna dovrà inoltre essere depositato un assegno non trasferibile intestato a Nuova Vimar, a cauzione della merce; l'assegno sarà restituito al momento del ritiro, dopo aver accertato che non vi siano dei danni alla merce/struttura noleggiata.

7. Ogni mese il locatore provvederà alla fatturazione del corrispettivo da pagarsi immediatamente.

Nuova Vimar

noleggio · vendita · assistenza
attrezzature e arredamenti
per bar e ristorazione

concessionario esclusivo *Vibiemme*

In caso di tardivo pagamento dei corrispettivi, saranno calcolati interessi al tasso legale.

8. È fatto esplicito divieto all'utilizzatore di sublocare il bene oggetto del presente contratto.

9. Il locatario manterrà <descrizione> libero da qualsiasi onere, pegno o gravame e farà in modo che il diritto del locatore sul bene stesso resti immune da atti pregiudizievoli, impegnandosi, ove ciò avvenga, a risarcire <descrizione> ogni danno che a questa ne derivi. Il locatario sarà inoltre responsabile dei danni che la <descrizione> può risentire da azioni o procedure giudiziarie e non, compresi pignoramenti e sequestri, promosse o solamente minacciate contro di esso. Il locatario dovrà prontamente informare il locatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. delle azioni e procedure suddette e risarcirlo delle spese derivanti dalla tutela dei propri diritti.

10. In caso di mancato pagamento, o di violazione anche ad uno solo degli obblighi previsti a carico del locatario, il locatore avrà facoltà di risolvere il noleggio e chiedere la restituzione del bene. In tal caso il locatario avrà l'obbligo di restituire l'apparecchio secondo le modalità enunciate di seguito oltre ad essere tenuto a corrispondere al locatore, oltre al prezzo, le relative indennità di mora, nonché a titolo di risarcimento e salva la prova del maggior danno, l'importo del prezzo da versare, attualizzato al momento della cessazione.

Resta salva la facoltà del locatario di recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo dal noleggio. In questo caso il locatario si impegna a restituire il bene oggetto del presente contratto di noleggio.

Nuova Vimar

noleggiorvenditaassistenza
attrezzature e arredamenti
per bar e ristorazione

concessionario esclusivo *Vibiemme*

11. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme degli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto a, il

Firma

Firma